

Famiglie omogenitoriali

Giurisprudenza

Corte Costituzionale, sentenza 20 ottobre 2016, n. 225.

La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 ter c.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 cost., ed all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto al rispetto della vita familiare) sollevata nell'ambito di un procedimento azionato dalla ex compagna della madre biologica di due gemelli (nati a seguito di un processo di procreazione assistita di tipo eterologo al quale essa aveva contribuito fornendo alla madre biologica supporto economico e morale, nonché crescendo e accudendo i figli assieme a lei per anni) volto a statuire tempi e modalità di frequentazione dei bambini in seguito alla rottura della relazione tra le due donne. Secondo l'ordinanza di rimessione alla Corte, l'art. 337 ter c.c., nel prevedere che il minore ha il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore conservare rapporti significativi con l'ex partner del genitore biologico, ovvero con il c.d. "genitore sociale". La Corte Costituzionale, nella sentenza in esame, ha ritenuto che nel nostro ordinamento non esista un tale vuoto di tutela, trovando applicazione, in queste ipotesi, l'art. 333 c.c. secondo il quale, in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio, il giudice può adottare tutti i provvedimenti che ritiene convenienti nel caso concreto. La Corte riconduce infatti l'interruzione ingiustificata di un rapporto significativo instaurato e intrattenuto dal minore, con soggetti che non siano suoi parenti e che si palesi in contrasto con il suo interesse, alle ipotesi di condotta del genitore pregiudizievoli al figlio contemplate dalla norma sopra richiamata quale presupposto per l'applicabilità della stessa.

Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962.

La Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dal pubblico ministero contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva accolto la domanda di adozione di una minore proposta dalla partner della madre biologica, nata a seguito di procedura di procreazione medicalmente assistita in Spagna. La Corte prende in esame la normativa relativa all'adozione e segnatamente l'art. 44 lett. d) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo il quale, in casi particolari, il minore può essere adottato quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo, discostandosi dalla tesi del ricorrente secondo la quale tale norma pone, quale condizione per la sua applicabilità, la preesistenza di una situazione di fatto di abbandono o di semi abbandono del minore. Secondo la Corte, invece, coerentemente con il sistema di tutela dei minori e dei rapporti di filiazione vigente, l'impossibilità di affidamento preadottivo può essere intesa anche come impossibilità "di diritto" e non solo "di fatto". Nel primo senso, l'adozione potrà essere disposta allorché si accerti, in concreto, l'interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne è preso cura stabilmente, non essendo necessario che il minore versi in una situazione di abbandono o semi-abbandono. La Cassazione, quindi, ricordato che all'adozione prevista dalla suddetta norma possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, afferma che alla luce della giurisprudenza della Corte stessa e della Corte europea dei diritti dell'uomo (v. fra l'altro Case of X and others v. Austria, application n. 19010/07, 19 febbraio 2013), "l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto ("la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo"), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto - neanche indirettamente - dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner".

Corte europea diritti dell'uomo, Case of X and others v. Austria, application n. 19010/07, 19 febbraio 2013.

I giudici, nel valutare la censura avanzata da una coppia di donne omosessuali conviventi nei confronti del rifiuto da parte delle autorità austriache di omologare la convenzione di adozione del figlio di una delle due da parte della partner per violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare) in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione fondata anche sul sesso), ribadiscono che i tribunali dovrebbero esaminare tutte le situazioni caso per caso in conformità all'interesse superiore del minore e, rilevato fra l'altro che il governo austriaco non aveva presentato argomenti precisi, studi scientifici o altri elementi di prova atti a dimostrare che le famiglie omogenitoriali non sono in grado di occuparsi adeguatamente di un minore, sottolineano che la relazione tra le ricorrenti e il figlio (che la seconda di loro aveva concepito mediante la procreazione medicalmente assistita ed aveva cresciuto insieme alla compagna) costituiva "vita familiare" ai fini dell'art. 8 della Convenzione. La Corte infine ha riconosciuto la violazione dell'art. 14 della Convenzione in combinato disposto con l'art. 8, posto che la normativa austriaca applicata al caso di specie impediva, seppur in modo indiretto, l'adozione da parte del partner del genitore biologico del figlio di questi nel caso di coppie formate da persone dello stesso sesso, ammettendola invece nel caso di coppie eterosessuali non coniugate.

Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599.

Secondo la Cassazione il riconoscimento e la trascrizione nel registro dello stato civile in Italia di un atto straniero nel quale risulta la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa (la prima aveva donato l'ovulo e la seconda aveva condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto) non sono in contrasto con l'ordine pubblico per il solo fatto che il nostro ordinamento non regoli tale possibilità o non preveda tale tecnica di procreazione. Secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte, infatti, la regola secondo cui è madre colei che ha partorito a norma dell'art. 269 c.c., comma 3, non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale ed in quanto tale non costituisce principio di ordine pubblico opponibile in fase di riconoscimento, venendo al contrario in rilievo il superiore interesse del minore alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero e alla connessa tutela della sua identità personale e sociale. Né può affermarsi la sussistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluda alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, posto che la diversità di sesso tra i genitori - dalla quale non è presumibile il verificarsi di ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore - non può giustificare una condizione deteriore per i figli o incidere negativamente sul loro status.

Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

La Cassazione torna ad affermare la non contrarietà all'ordine pubblico internazionale della trascrizione nei registri anagrafici italiani di un atto di stato civile estero dal quale risulti il rapporto di filiazione tra il minore e la donna unita in matrimonio alla madre biologica (che lo ha partorito a seguito di fecondazione assistita). Nell'affrontare la questione, i giudici si soffermano sulle novità introdotte dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, secondo la quale le disposizioni dell'ordinamento che si riferiscono al matrimonio e che contengono la parola "coniuge" o equivalente si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, se ricorrenti in leggi o regolamenti, ma non nel codice civile e nella Legge 4 maggio 1983, n. 184 relativa al *Diritto del minore ad una famiglia*, nella quale è contenuta la disciplina dell'affidamento e dell'adozione. Da ciò consegue, prosegue la Corte, che il nostro ordinamento non contempla la possibilità di adottare il figlio del coniuge dello stesso sesso (c.d. stepchild adoption), restando tuttavia possibile ricorrere alla via già praticata da alcune pronunce di merito e di legittimità che, nel caso di coppia di genitori dello stesso sesso, avevano ritenuto applicabile la lettera d) dell'art. 44, che consente l'adozione nel caso particolare dell'impossibilità di diritto di affidamento preadottivo (Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962, Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599).